

Presupposti e fondamenti per la definizione delle Linee guida per la preparazione, esecuzione, valutazione consuntiva dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e dei criteri e delle modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, dei medesimi decreti

Relazione tecnica predisposta per la formazione di provvedimento in esito ai procedimenti avviati con delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 luglio 2001, n. 156/01 e n. 157/01

(Relazione tecnica alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03)

Indice

1. Quadro normativo di riferimento	2
2. I compiti di regolazione e di gestione assegnati all’Autorità	5
3. Il processo di consultazione	6
4. Criteri generali per la definizione delle Linee guida	7
4.1 Definizioni e concetti base.....	8
4.1.1 Progetti e interventi.....	8
4.1.2 Il risparmio riconosciuto (o risparmio netto)	9
4.1.3 Soggetto titolare del progetto e collaboratori	10
4.1.4 Le società di servizi energetici	10
4.1.5 Il ruolo delle regioni e delle provincie autonome	11
4.2 Preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti	12
4.2.1 Metodi di valutazione dei risparmi.....	12
4.2.2 Valutazione delle campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali.....	15
4.2.3 Dimensione minima	16
4.2.4 Richiesta di verifica preliminare di conformità per progetti valutabili con metodi di valutazione a consuntivo	19
4.3 Verifica e certificazione dei risparmi di energia	19
4.3.1 Modalità e tempistica per la presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi	20
4.3.2 Quantificazione dei risparmi energetici conseguiti	22
4.3.3 Documentazione da conservare e controlli a campione	25
4.3.4 Poteri calorifici inferiori (P.C.I.) dei combustibili	25
4.4 Titoli di efficienza energetica	26
4.4.1 Dimensione e tipologia dei titoli	26
4.4.2 Validità e bancabilità.....	27
4.4.3 La negoziazione dei titoli	28

1. Quadro normativo di riferimento

La liberalizzazione dei mercati nazionali dell'energia elettrica e del gas, la loro prevista integrazione nel mercato interno europeo, i conseguenti processi di ristrutturazione e privatizzazione di imprese monopolistiche verticalmente integrate, sono fenomeni che inducono mutamenti nelle condizioni di utilizzo dell'energia, nelle convenienze relative tra le diverse fonti energetiche e nello sviluppo della domanda.

In questo nuovo contesto devono essere salvaguardati gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale, e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Con riferimento all'uso efficiente delle risorse, l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), e l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), prevedono rispettivamente che tra gli obblighi connessi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica vi sia quello di perseguire l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e che tra gli obblighi connessi al servizio di distribuzione del gas naturale vi sia quello di perseguire l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, secondo obiettivi quantitativi da definirsi in un successivo decreto ministeriale.

I decreti ministeriali 24 aprile 2001 recanti rispettivamente *Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* (di seguito: decreto ministeriale elettrico) e *Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164* (di seguito: decreto ministeriale gas), hanno dato attuazione a quanto stabilito in materia di promozione dell'efficienza e del risparmio energetico dai decreti legislativi n. 79/99 e n. 164/00. I due decreti (di seguito: decreti ministeriali 24 aprile 2001):

- determinano gli obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, Mtep) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo 2002-2006;
- prescrivono le modalità per la determinazione degli obiettivi specifici a carico dei singoli distributori;
- indicano i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici;
- precisano modalità per il controllo della attuazione delle suddette misure e interventi;
- attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) compiti di regolazione attuativa e di gestione dell'intero meccanismo.

I decreti prevedono inoltre un ruolo specifico delle regioni e delle province autonome nell'ambito del meccanismo di promozione dell'efficienza e del risparmio energetico (si veda il paragrafo 4.1.5)

A ciascun distributore di energia elettrica o di gas che serviva almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 viene imposto un obiettivo specifico obbligatorio di risparmio di energia primaria calcolato come quota dell'obiettivo nazionale, in base alla proporzione tra la quantità di energia distribuita dal singolo distributore e il totale nazionale, comunicato annualmente dall'Autorità. Non meno del 50% dell'obiettivo annuale di ciascun distributore deve essere ottenuto attraverso interventi di riduzione dei consumi della forma di energia distribuita (articolo 4, comma 4 del decreto ministeriale elettrico e articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale gas)¹.

I distributori perseguono i propri obiettivi specifici realizzando, attraverso la predisposizione di progetti, misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nelle tabelle dell'allegato I ai rispettivi decreti (articolo 5, comma 1). Tali tabelle comprendono sia interventi rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia interventi che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria. L'ambito degli interventi considerati tipicamente ammissibili è estremamente vasto e abbraccia molti settori di utilizzo, con diversi gradi di dettaglio. Sono esplicitamente esclusi i progetti orientati al miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti di generazione di energia elettrica (articolo 5, comma 3); fanno eccezione gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW (si veda l'allegato 1 ad entrambi i decreti ministeriali).

Ogni progetto genera un risultato di energia primaria risparmiata per un numero massimo di anni identificato dai decreti stessi (corrispondente alla vita utile come definita all'articolo 1, comma 1, lettera aa) della deliberazione alla quale si riferisce la presente relazione tecnica).

Sono inoltre previste specifiche modalità di certificazione dei prodotti, apparecchi o componenti di impianti utilizzati nell'ambito dei progetti o dei quali sia comunque promosso l'impiego (articolo 6).

Il raggiungimento da parte dei distributori dei propri obiettivi specifici di risparmio energetico determina una riduzione dei consumi complessivi nazionali di energia, rispetto al livello che essi avrebbero altrimenti mostrato. Tale riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra in relazione agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto e costituisce parte integrante del Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra per il periodo 2003-2010 (approvato con delibera CIPE del 19 dicembre 2002 recante *Revisione delle Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione dei gas serra*, Legge 120/2002).

I progetti possono essere realizzati direttamente dai distributori, anche attraverso società da loro controllate, ovvero da società terze operanti nel settore dei servizi energetici (le cosiddette *Energy services companies* o ESCO), autonomamente o per conto dei distributori medesimi (articolo 8, comma 1).

¹ Il fattore di conversione dei kWh in tep è fissato dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 per il primo anno di applicazione ($1 \text{ kWh} = 0,22 \times 10^{-3} \text{ tep}$) e può essere successivamente aggiornato dall'Autorità in funzione dei miglioramenti di efficienza conseguibili dalle tecnologie di generazione termoelettrica. L'Autorità determina anche i poteri calorifici inferiori dei combustibili.

I criteri e le modalità di preparazione, esecuzione e valutazione consuntiva dei risparmi conseguibili attraverso le diverse tipologie di intervento ammissibili ai sensi dei decreti devono essere definiti dall'Autorità nell'ambito di specifiche Linee guida, a seguito di consultazione e sentite le regioni e le province autonome (articolo 5, comma 5).

In alternativa allo sviluppo diretto di progetti di risparmio energetico, i soggetti obbligati possono scegliere di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando da terzi, in tutto o in parte, certificati (denominati "titoli di efficienza energetica"; cfr. articolo 10, comma 1) attestanti il conseguimento di risparmi energetici da parte di altri soggetti (ESCO e altri distributori, inclusi quelli non soggetti agli obblighi dei decreti ministeriali). Tali titoli sono emessi dall'Autorità al termine di un processo di verifica e certificazione dei risparmi condotto dall'Autorità stessa o da un soggetto da essa delegato, finalizzato ad accertare che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti ministeriali e delle regole definite nelle Linee guida (articolo 7, commi 1 e 3).

Lo scambio di titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) può avvenire tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito che sarà istituito dal Gestore del mercato elettrico (nel seguito GME) e disciplinato in base a disposizioni stabilite dal GME stesso d'intesa con l'Autorità (articolo 10, commi 3, 4 e 5). La possibilità di scambiare titoli di efficienza energetica consente ai distributori che incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di energia attraverso la realizzazione diretta di progetti, di acquistare (in sostituzione alla realizzazione dei progetti stessi) titoli di efficienza energetica da quei soggetti che, invece, presentano costi marginali di risparmio relativamente inferiori e che pertanto hanno convenienza a vendere i propri titoli sul mercato. Il costo complessivo di raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore risulta pertanto più contenuto rispetto ad uno scenario alternativo di assenza della possibilità di compra-vendita dei titoli di efficienza energetica.

La verifica del conseguimento degli obiettivi quantitativi assegnati dai decreti ministeriali ai singoli distributori è effettuata annualmente dall'Autorità sulla base della trasmissione, da parte degli stessi soggetti obbligati, dei TEE relativi all'anno precedente (articolo 11, commi 1 e 2). Il mancato conseguimento degli obiettivi specifici da parte dei distributori è sanzionato con sanzioni definite dall'Autorità in modo tale da risultare *"proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari a compensare l'inadempienza"* (articolo 11, comma 3).

Al fine di garantire una certa gradualità nell'avvio del meccanismo, limitatamente all'anno 2002 è previsto che i distributori possano contabilizzare risparmi energetici prodotti da progetti realizzati nel 2001 a patto che tali progetti siano stato oggetto di accordo con la pubblica amministrazione e previo parere conforme dell'Autorità. Inoltre, eventuali deficit di risparmio rispetto all'obiettivo specifico possono essere compensati nei due anni successivi (2003 e 2004) senza per questo incorrere in alcuna sanzione.

I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico possono essere finanziati, per la parte non coperta da altre risorse, attraverso le tariffe di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità.

2. I compiti di regolazione e di gestione assegnati all'Autorità

I decreti ministeriali 24 aprile 2001 pongono in capo all'Autorità il compito di definire le regole tecniche di funzionamento del meccanismo da essi delineato e la responsabilità della sua gestione.

In particolare, al fine di consentire l'avvio del meccanismo disegnato dal legislatore, i decreti ministeriali richiedono all'Autorità di definire Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di risparmio e per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, inclusa la documentazione che deve essere presentata per comprovare i risparmi conseguiti dai progetti realizzati dai distributori o dalle società di servizi energetici (di seguito: Linee guida). I decreti ministeriali prevedono altresì che la pubblicazione delle Linee guida debba essere preceduta dalla consultazione dei soggetti interessati e dopo aver sentito le Regioni e le Province autonome (cfr articolo 5, comma 5).

I compiti di regolazione assegnati all'Autorità includono inoltre:

- la definizione delle modalità di verifica e certificazione della quota di riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti (articolo 7, comma 3);
- la definizione degli eventuali criteri e dei meccanismi tariffari di possibile copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio, per la parte non coperta da altre risorse (articolo 9, comma 1);
- la predisposizione, d'intesa con il Gestore del mercato elettrico, delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (articolo 10, comma 3, dei decreti ministeriali);
- la definizione delle modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi posti a carico dei soggetti obbligati (articolo 11, comma 2);
- la quantificazione delle sanzioni da irrogare in caso di mancato conseguimento da parte dei soggetti obbligati degli obiettivi di risparmio di energia primaria definiti dai decreti e la definizione delle relative modalità di irrogazione (articolo 11, comma 3).

Oltre a compiti di regolazione attuativa, l'Autorità è inoltre chiamata a svolgere, con l'eventuale supporto di soggetti terzi da essa delegati, le attività di gestione ordinaria del nuovo quadro normativo, che consistono nella:

- verifica dei risparmi di energia primaria conseguiti dai singoli progetti (articolo 7, comma 3);
- effettuazione di controlli a campione per accertare che i progetti siano effettivamente stati realizzati conformemente alle disposizioni dei decreti ministeriali e delle Linee guida (articolo 7, comma 1);
- certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti da ogni singolo progetto (articolo 7, comma 3);
- emissione di titoli di efficienza energetica di valore pari ai risparmi energetici certificati (articolo 10, comma 1);

- verifica del conseguimento degli obiettivi specifici annuali a carico dei singoli soggetti obbligati (articolo 11, comma 1);
- eventuale irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienza dei distributori agli obblighi di risparmio (articolo 11, comma 3);
- eventuale riconoscimento, attraverso lo strumento tariffario, di parte dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per la realizzazione dei progetti (articolo 9, comma 1);
- effettuazione di verifiche preliminari di conformità di specifici progetti alle disposizioni delle Linee guida (articolo 5, comma 7).

3. Il processo di consultazione

Con deliberazioni 11 luglio 2001, n. 156/01 e n. 157/01 l'Autorità ha avviato i procedimenti per la formazione dei provvedimenti di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001.

Ottemperando a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, il 4 aprile 2002 l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione recante *Proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali* (di seguito: documento 4 aprile 2002).

L'Autorità ha ritenuto di estendere la consultazione dei soggetti interessati a tutti gli aspetti di regolazione relativi all'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001; pertanto il documento 4 aprile 2002, oltre ad illustrare le proposte dell'Autorità per la definizione delle Linee guida di cui all'articolo 5, comma 5, dei decreti ministeriali, contiene anche proposte finalizzate alla predisposizione di ulteriori provvedimenti per l'attuazione dei medesimi decreti quali:

- i criteri per la copertura tariffaria degli oneri per la realizzazione dei progetti;
- le modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi e la comminazione delle eventuali sanzioni.

In seguito alla pubblicazione del documento 4 aprile 2002, l'Autorità ha ricevuto dai soggetti interessati osservazioni e commenti sia in forma scritta, sia nell'ambito delle audizioni pubbliche svoltesi in data 13 e 14 giugno 2002.

Alla consultazione sono state invitate anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In considerazione del ruolo articolato previsto dai decreti ministeriali per le amministrazioni regionali e le province autonome, nel febbraio 2002 era stato organizzato un primo incontro di approfondimento tecnico sul contenuto dei decreti e sulle proposte attuative che i competenti uffici dell'Autorità stavano predisponendo nell'ambito del documento per la consultazione.

Tenendo conto dei commenti ricevuti dalla consultazione, l'Autorità ha predisposto lo Schema di Linee guida approvato con deliberazione 1 aprile 2003, n. 28/03 (di seguito: Schema di Linee guida), deliberandone la trasmissione ai Presidenti delle regioni e delle province autonome e, per conoscenza, alla Conferenza dei

Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

In data 16 luglio 2003 la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso all'Autorità un documento di osservazioni e proposte sullo Schema di Linee guida.

Tenendo conto delle osservazioni e proposte formulate dalle regioni e province autonome, l'Autorità ha predisposto le Linee guida definitive, approvate con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03 o anche Linee guida).

Nel seguito vengono analizzati i contenuti della deliberazione n. 103/03 e le motivazioni che hanno guidato le scelte regolatorie dell'Autorità, incluse le osservazioni formulate dai soggetti consultati.

4. Criteri generali per la definizione delle Linee guida

Come anticipato nei capitoli precedenti, i contenuti e le finalità delle Linee guida sono definiti dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 e in particolare dall'articolo 5, comma 5: *"[...] l'Autorità per l'energia elettrica e il gas predispone e pubblica Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni annuali degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le Linee guida."*

I decreti ministeriali connotano dunque le Linee guida come uno strumento operativo, indirizzato a tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel meccanismo previsto dagli stessi decreti, per orientare le loro scelte relative alla progettazione degli interventi di risparmio energetico.

Il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 ha caratteristiche di grande complessità e innovatività nel panorama sia nazionale che internazionale.

Nel definire le Linee guida, l'Autorità ha perseguito 6 obiettivi principali:

- a) garantire semplicità e trasparenza dei criteri e delle procedure attuative, al fine di minimizzare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati e facilitare la gestione del meccanismo da parte dei soggetti attuatori;
- b) garantire certezza e affidabilità agli operatori in modo da favorire lo sviluppo del mercato dei prodotti e dei servizi energetici;
- c) promuovere l'efficienza e l'innovazione tecnologica;
- d) tutelare gli interessi dei potenziali clienti partecipanti ai progetti di risparmio energetico;

- e) favorire lo sviluppo del mercato dei titoli di efficienza energetica, garantendone la massima semplicità e trasparenza, favorendo l'accesso al mercato del più ampio numero di soggetti possibile, promuovendo la flessibilità;
- f) tutelare lo sviluppo della concorrenza in tutti i settori interessati.

4.1 Definizioni e concetti base

4.1.1 Progetti e interventi

L'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 dispone che gli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e di diffusione delle fonti rinnovabili, siano perseguiti dai soggetti obbligati *“attraverso progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato 1”* ai decreti stessi.

Il disposto dei decreti delinea, quindi, un'articolazione composta dall'entità *“progetto”*, di carattere sostanzialmente organizzativo e dall'entità *“intervento”*, di carattere sostanzialmente tecnico. Ne deriva che un progetto può risultare in generale articolato in più interventi.

Coerentemente con tale previsione, per rispondere ad una esigenza di chiarezza in merito alla definizione di *“progetto”* emersa nel corso della consultazione e al fine di garantire la massima flessibilità nelle scelte operative compiute dai soggetti interessati allo sviluppo di progetti di risparmio energetico nell'ambito dei decreti ministeriali, l'Autorità ha adottato le seguenti le definizioni:

- progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi (articolo 1, comma 1, lettera p));
- intervento è l'intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 (articolo 1, comma 1, lettera l)).

Dunque diversi interventi possono essere aggregati nell'entità *“progetto”*, con le modalità previste nella definizione sopra riportata.

Nella definizione di progetto si fa menzione dei metodi di valutazione dei risparmi (descritti in dettaglio al successivo paragrafo 4.2.1) in relazione alla possibilità di aggregare in un unico progetto interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione², anche se tali interventi sono realizzati presso una molteplicità di clienti partecipanti. Nel caso di progetti che includono interventi valutabili con metodi di valutazione diversi (ad esempio un intervento valutabile con metodo

²Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle Le Linee guida si distinguono tre metodi di valutazione dei risparmi energetici conseguibili dagli interventi ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001: metodi standardizzati, metodi analitici e metodi a consuntivo.

standardizzato ed uno valutabile con metodo di valutazione analitico), i diversi interventi possono essere accorpati in un unico progetto solo se realizzati presso un unico cliente partecipante (articolo 1, comma 1, lettera p)). In tal caso, le Linee guida prevedono (articolo 3, comma 2) che un tale progetto debba necessariamente essere valutato con metodologia di valutazione a consuntivo (anche se, considerati separatamente, i diversi interventi avrebbero potuto essere valutati con metodi standardizzati o analitici). Tale scelta è stata compiuta al fine di tenere conto delle possibili interazioni tra i diversi interventi, per i cui effetti, tipicamente, non vale il principio di sovrapposizione.

La tabella 4.1 illustra in forma sintetica quanto sopra esposto, evidenziando l'ampia gamma di progetti che le definizioni adottate nelle Linee guida considerano come ammissibili.

Tabella 4.1 – Criteri di classificazioni dei progetti

NUMERO DI CLIENTI PARTECIPANTI	METODI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI			
	Metodi di valutazione <u>omogenei</u>			Metodi di valutazione <u>eterogenei</u> (caso C2)
	Standardizzati (caso S)	Analitici (caso A)	A consuntivo (caso C1)	
Cliente unico	Progetto standardizzato	Progetto analitico	Progetto a consuntivo	Progetto a consuntivo
Numerosi clienti	Progetto standardizzato	Progetto analitico	Progetto a consuntivo	non ammissibile come progetto

Al fine di consentire una flessibilità ancora maggiore nella progettazione e realizzazione dei progetti, le Linee guida ammettono anche uno scaglionamento nel tempo degli interventi inclusi in un progetto di risparmio. Come descritto più nel dettaglio al paragrafo 4.3.1, per uno stesso progetto possono infatti venire presentate più richieste successive di verifica e certificazione dei risparmi, in modo da tener conto in misura adeguata della progressione degli interventi (articolo 12).

4.1.2 Il risparmio riconosciuto (o risparmio netto)

I decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono orientati a promuovere la realizzazione di risparmi energetici aggiuntivi rispetto a quelli che si verificano 'spontaneamente' per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato.

Coerentemente con questa impostazione, le Linee guida definiscono come risparmio netto (che costituisce l'oggetto della certificazione e della successiva emissione dei titoli di efficienza energetica) il risparmio realizzato da un progetto al netto di quello che si sarebbe comunque verificato, anche in assenza del progetto stesso, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, inclusa l'evoluzione guidata dall'esigenza di rispettare i vigenti obblighi di legge (articolo 1, comma 1, lettera r)).

4.1.3 Soggetto titolare del progetto e collaboratori

I progetti, così come descritti al paragrafo 4.1.1, sono sviluppati sotto la responsabilità di un unico soggetto, denominato “soggetto titolare di progetto”. La definizione di tale soggetto è fornita dall’articolo 1, comma 1, lettera v) delle Linee guida.

Il soggetto titolare di progetto è il soggetto che presenta l’eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità e la richiesta di verifica e certificazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12 delle Linee guida.

Esso risponde della corretta preparazione ed esecuzione del progetto, della corretta quantificazione dei risparmi energetici da questo generati, inclusa la veridicità e la completezza delle informazioni trasmesse e conservate ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 14 delle Linee guida.

Il soggetto titolare di progetto è quindi l’unico interlocutore dell’Autorità (o del soggetto da essa delegato a svolgere le attività di verifica e certificazione dei risparmi) e su di esso grava l’intera responsabilità del rispetto di quanto previsto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 e dalle Linee guida dell’Autorità con riferimento al progetto di cui è titolare.

Il soggetto titolare di progetto può realizzare i propri progetti avvalendosi di “collaboratori”, così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera e) delle Linee guida. In occasione della presentazione delle richieste di verifica e certificazione (attraverso la “scheda di rendicontazione” di cui al paragrafo 4.3.1), il titolare del progetto è tenuto, a fornire i dati identificativi dei collaboratori al progetto di cui egli è titolare e a descrivere l’attività da essi svolta nell’ambito del progetto medesimo.

4.1.4 Le società di servizi energetici

L’articolo 8, comma 1 e l’articolo 10, comma 2, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 fanno esplicito riferimento alle “*società operanti nel settore dei servizi energetici*”, nel primo caso quali possibili collaboratori dei distributori di energia elettrica e di gas soggetti agli obblighi di risparmio energetico e, nel secondo caso, quali soggetti in grado di realizzare autonomamente progetti di risparmio energetico e di ottenere l’emissione di titoli di efficienza energetica a fronte dei risparmi conseguiti.

Questa tipologia di soggetto (noto internazionalmente come *Energy Service Companies* o *ESCO*) costituisce già un’importante realtà economica negli Stati Uniti ed in alcuni paesi europei. Per quanto riguarda l’Italia, il processo di consultazione ha mostrato l’esistenza di un vivo interesse del mondo imprenditoriale nei confronti delle opportunità realizzabili nell’ambito delle nuove politiche nazionali per l’efficienza energetica, ma ha al contempo rivelato l’attuale fase embrionale dello sviluppo di tale settore, sostanzialmente limitato alla più tradizionale offerta dei cosiddetti “servizi gestione energia”, per lo più nei confronti della pubblica amministrazione. E’, infatti, ancora molto limitata la presenza di ESCO propriamente dette, ovvero di società che hanno come carattere distintivo l’offerta al cliente di un servizio energetico *integrato*, in grado di coprire tutte le fasi del ciclo di vita dell’intervento (analisi e audit energetici iniziali, progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione degli interventi) e che comprenda, oltre agli

aspetti prettamente tecnici e realizzativi, anche quelli economici e finanziari (attraverso vari strumenti contrattuali quali, per esempio, i contratti di prestazione).

Al fine di promuovere lo sviluppo delle società operanti nel settore dei servizi energetici e di evitare, in una fase iniziale, l'imposizione di vincoli troppo stringenti che potrebbero limitare lo sviluppo di questo settore, l'Autorità ha adottato una definizione piuttosto ampia per questo soggetto. Nel documento per la consultazione 4 aprile 2002 si era avanzata la proposta di far valere per le ESCO i requisiti previsti per le organizzazioni costituite in forma societaria, tali da garantire la pubblicità degli atti costitutivi e dei bilanci. Tale previsione è stata ritenuta da alcuni dei soggetti interessati troppo "blanda", con la richiesta di adozione di criteri definitori che, pur evitando l'imposizione di vincoli eccessivi, tenessero in considerazione le caratteristiche essenziali dell'attività svolta da questi soggetti.

Le Linee guida stabiliscono quindi che le società di servizi energetici sono quelle società, incluse le imprese artigiane e loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche se non esclusivo, l'offerta di servizi energetici integrati (articolo 1, comma 1, lettera t)). Ciò si traduce nella capacità di offrire ai propri clienti servizi di analisi dei consumi energetici, di valutazione delle possibilità di intervento per l'incremento dell'efficienza energetica, di finanziamento (anche parziale) e realizzazione degli interventi stessi, di eventuale gestione e manutenzione degli impianti, di gestione del rischio.

4.1.5 Il ruolo delle regioni e delle provincie autonome

Entrambi i decreti ministeriali 24 aprile 2001 prevedono un significativo ruolo per le regioni e per le provincie autonome che:

- a) formulano indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale (articolo 4, comma 6, del decreto elettrico e articolo 4, comma 5, del decreto gas);
- b) ricevono dai distributori il piano delle iniziative volte al conseguimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati (articolo 4, comma 6, del decreto elettrico e articolo 4, comma 5, del decreto gas);
- c) possono stipulare con i distributori accordi per il conseguimento degli obiettivi fissati negli atti di programmazione, "*provvedendo nel caso anche con proprie risorse attraverso procedure di gara*" (articolo 4, comma 8, del decreto elettrico e articolo 4, comma 7, del decreto gas); sono sentite dall'Autorità sullo schema di provvedimento recante le Linee guida per la preparazione, esecuzione, valutazione consuntiva dei progetti e le modalità di rilascio dei TEE (articolo 5, comma 5, di entrambi i decreti);
- e) effettuano le verifiche volte ad accertare che gli obiettivi previsti nei provvedimenti di programmazione territoriale siano stati effettivamente conseguiti (articolo 7, comma 1, di entrambi i decreti);
- f) ricevono comunicazione dai distributori relativamente all'avvenuta trasmissione all'Autorità di titoli di efficienza energetica per la verifica di conseguimento degli obiettivi a ciascuno di essi assegnato (articolo 11, comma 1, di entrambi i decreti).

Il decreto ministeriale gas stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome, nel quadro degli obiettivi e delle modalità di conseguimento previste dal decreto e tenuto conto delle connesse risorse economiche aggiuntive, determinano i rispettivi obiettivi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili e le relative modalità di raggiungimento (articolo 3, comma 5); negli stessi provvedimenti, le regioni e province autonome possono inoltre prevedere tipologie di intervento aggiuntive rispetto a quelle elencate nell'allegato 1 al decreto, individuare ulteriori criteri di ripartizione degli obiettivi regionali tra i diversi settori e tipologie di intervento, indicare le modalità di conseguimento più efficaci nei rispettivi contesti (articolo 3, comma 8).

L'articolo 12 di entrambi i decreti ministeriali 24 aprile 2001 stabilisce infine che le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare diversamente le modalità di conseguimento degli obiettivi e le finalità dei medesimi.

Tenendo conto di quanto disposto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 e delle osservazioni formulate dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome allo Schema di Linee guida trasmesso con delibera n. 28/03, l'Autorità ha inserito nelle Linee guida espliciti riferimenti al ruolo che queste amministrazioni potranno avere nell'attuazione dei meccanismi di incremento dell'efficienza energetica e nella promozione del risparmio energetico. In particolare:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, delle Linee guida le regioni e le province autonome, o i soggetti da queste indicati, svolgono attività di verifica e di certificazione dei risparmi sulla base di convenzioni stipulate con il soggetto responsabile di tali attività³;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 2 delle Linee guida, nel caso in cui le regioni e le province autonome concedano propri finanziamenti per la realizzazione di interventi ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e delle medesime Linee guida, una quota dei titoli di efficienza energetica ottenuta dal soggetto titolare del progetto può essere trattenuta dalla regione o provincia autonoma che ha erogato il contributo. Tale meccanismo è orientato ad evitare potenziali sovrafinanziamenti di determinati progetti ed un conseguente spreco di risorse pubbliche.

4.2 Preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti

4.2.1 Metodi di valutazione dei risparmi

Il risparmio energetico conseguente ad un intervento può essere esattamente quantificato solo sulla base di un confronto tra i consumi energetici misurati prima dell'intervento in questione e quelli misurati successivamente all'intervento stesso, entrambi ricondotti alle medesime condizioni di funzionamento/utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi coinvolti e tenendo conto di mutamenti

³ Fino a diversa determinazione dell'Autorità, le richieste di verifica e certificazione dei risparmi vanno inoltrate all'Autorità stessa.

eventualmente intervenuti nelle condizioni al contorno (es.: periodo dell'anno nel quale vengono effettuate le misurazioni, se i consumi presentano elementi di stagionalità).

Come evidenziato dalla letteratura nazionale ed internazionale, queste misurazioni devono essere realizzate in base a programmi di misura spesso assai complessi e costosi da realizzare.

Allo scopo di semplificare le procedure di quantificazione dei risparmi energetici conseguibili attraverso i progetti ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, di contenere i costi associati alla misurazione e alla successiva verifica di questi risparmi e di assicurare al contempo rigore e affidabilità delle quantificazioni, l'Autorità ha definito nelle Linee guida (articolo 3, comma 1) tre metodi di valutazione dei risparmi: metodi di valutazione standardizzata, metodi di valutazione analitica e metodi di valutazione a consuntivo (disciplinati rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6 delle Linee guida). La definizione dei tre metodi è seguita alla risposta pienamente positiva della consultazione dei soggetti interessati su una analoga proposta avanzata nel documento per la consultazione 4 aprile 2002.

I metodi di valutazione standardizzata (articolo 4) consentono di definire a priori il risparmio ottenibile per ogni unità fisica di riferimento installata o di cui è promossa l'installazione (ad esempio: lampade a basso consumo, caldaie ad alta efficienza, doppi vetri).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera x) delle Linee guida, per unità fisica di riferimento (UFR) si intende il prodotto, l'apparecchio, il componente di impianto o in generale la grandezza fisica assunta come riferimento ai fini della valutazione del risparmio ottenibile con le diverse tipologie di intervento ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

Tali metodi sono applicabili per alcune tipologie di intervento con caratteristiche di standardizzabilità e di ripetitività su larga scala e consentono di ridurre al minimo i requisiti in materia di preparazione dei progetti e la documentazione richiesta per la verifica e la successiva certificazione dei risultati (si vedano i successivi paragrafi 5.3.1 e 5.3.2).

Il risparmio netto ottenibile per unità fisica di riferimento viene determinato dall'Autorità nell'ambito di apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi (articolo 4, comma 2), pubblicate successivamente alla consultazione dei soggetti interessati su proposte metodologiche preliminari avanzate dalla stessa Autorità.

In considerazione della positiva risposta della consultazione alla proposta di definire metodi di valutazione standardizzata e analitica, con delibera 27 dicembre 2002, n. 234/02, l'Autorità ha provveduto ad approvare le prime 8 schede tecniche di quantificazione dei risparmi relative ad altrettante tipologie di interventi. Le schede erano state proposte alla consultazione nell'ambito del documento 4 aprile 2002.

Il numero di interventi per i quali è applicabile la valutazione standardizzata verrà ampliato progressivamente dall'Autorità, attraverso la consultazione dei soggetti interessati su proposte metodologiche presentate mediante appositi documenti per la consultazione. A questo fine, l'Autorità ha pubblicato in data 16 gennaio 2003 un documento per la consultazione contenente proposte di schede tecniche di

quantificazione per ulteriori interventi ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

I metodi di valutazione analitica (articolo 5) consentono di quantificare il risparmio energetico conseguibile da un intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misurazione diretta di alcuni parametri (ad esempio: ore di utilizzo, fattore di carico medio, quantità di prodotto finale). L'algoritmo di valutazione e i parametri da misurare sono determinati dall'Autorità nell'ambito di apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi (articolo 5, comma 2), pubblicate dall'Autorità successivamente alla consultazione dei soggetti interessati su proposte metodologiche preliminari presentate dalla stessa Autorità.

I valori dei parametri che non sono stati fissati in via preliminare nelle schede tecniche di quantificazione dei risparmi devono essere registrati nel corso della vita del progetto, attraverso apposita strumentazione di misura.

I metodi di valutazione a consuntivo (articolo 6) permettono di quantificare il risparmio attraverso la misura dei consumi di energia prima e dopo l'intervento in base a un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto e preliminarmente approvato dall'Autorità o da soggetto da essa delegato (articolo 6, comma 1). Questi metodi devono essere applicati esclusivamente alle tipologie di interventi per le quali non sono disponibili metodi di valutazione standardizzata o analitica definiti dall'Autorità (articolo 3, comma 2 e articolo 6, comma 4).

La proposta di programma di misura deve essere elaborata in base ad una "scheda tipo" pubblicata sul sito Internet dell'Autorità (articolo 6, comma 3).

Tutte le tipologie di intervento ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali per le quali non sono pubblicate dall'Autorità le relative schede di quantificazione dei risparmi, vengono valutate attraverso metodi di valutazione a consuntivo (articolo 3, comma 2).

Coerentemente con quanto disposto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, che qualificano sempre la valutazione dei progetti come "consuntiva", i tre metodi di valutazione previsti dalle Linee guida si basano sempre su un riconoscimento a posteriori dei risparmi energetici conseguiti dagli interventi, una volta trascorso un determinato periodo di funzionamento delle apparecchiature installate. I risparmi non possono dunque in alcun caso venire riconosciuti in anticipo (per esempio al momento dell'installazione di nuove apparecchiature e sulla base di valori attesi per i parametri di funzionamento).

Tutti e tre i metodi di valutazione previsti nelle Linee guida sono impostati in modo da valorizzare i soli risparmi che sono addizionali rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato (inclusa quella indotta da obblighi di legge): nel caso dei metodi standardizzati e di quelli analitici questo avviene attraverso l'applicazione di un coefficiente correttivo α (articolo 4, comma 6 e articolo 5, comma 4, rispettivamente per i metodi di valutazione standardizzata e analitica), il cui valore è fissato nelle schede tecniche di quantificazione dei risparmi relative ad ogni intervento; nel caso dei metodi a consuntivo, la proposta di programma di misura dei risparmi dovrà indicare le modalità attraverso le quali si intende tenere conto di questo criterio di addizionalità.

I metodi di valutazione tengono inoltre conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi: nel caso di metodi standardizzati questo avviene attraverso l'applicazione di un coefficiente di persistenza (articolo 1, comma 1, lettera d)), il cui valore è fissato nelle schede tecniche di quantificazione dei risparmi relative ad ogni intervento e le cui modalità applicative sono indicate all'articolo 4, comma 9; i metodi di valutazione analitici e a consuntivo misurano direttamente la persistenza dei risparmi.

Nei metodi di valutazione standardizzata è infine possibile tenere conto dei minori risparmi di energia conseguibili nel caso di progetti che prevedono modalità di consegna ai clienti finali diverse da quella diretta, per esempio tramite l'utilizzo di buoni acquisto o di buoni sconto; a tal fine le schede tecniche di quantificazione dei risparmi fissano un apposito coefficiente correttivo *b* (articolo 4, comma 6).

Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, i coefficienti correttivi *a* e *b* non si applicano, mentre il coefficiente di persistenza è assunto pari al 100%. I valori di questi coefficienti potranno essere aggiornati sulla base dell'evoluzione del mercato dei beni e dei servizi energetici e dell'evidenza emersa dai controlli e dalle verifiche eseguiti sui progetti. I valori aggiornati dovranno essere applicati ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

4.2.2 Valutazione delle campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali

L'articolo 7, comma 1 delle Linee guida prevede che i progetti che comprendono, come misura di sostegno ad uno o più interventi ricompresi nel progetto medesimo, la realizzazione di campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali, che soddisfano i requisiti di ammissibilità specificati nel seguito, abbiano diritto al riconoscimento di un risparmio addizionale pari al 5% del risparmio totale netto riconosciuto all'intervento al quale la campagna si riferisce (subordinatamente all'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati dal soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi).

La previsione di un risparmio addizionale standard (nella misura del 5%) deriva dall'esigenza di trovare un equilibrio tra semplicità di applicazione del meccanismo ed affidabilità dei risultati; una maggiore precisione nella quantificazione dei risparmi addizionali effettivamente ottenuti dalle campagne accompagnatorie avrebbe comportato la necessità di applicazione di un metodo di valutazione del tipo a consuntivo, con conseguente onerosità sia della predisposizione e gestione della campagna da parte del soggetto titolare del progetto, sia della sua valutazione da parte del soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione. Inoltre, tale eventualità, si sarebbe scontrata con una oggettiva difficoltà nella individuazione di metodologie di valutazione affidabili e credibili.

In considerazione anche delle espressioni di favore emerse dalla consultazione, si è optato quindi per il riconoscimento di un risparmio addizionale di tipo standardizzato alle campagne di sostegno dei progetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità.

I requisiti che tali campagne di sostegno devono possedere ai fini del riconoscimento del risparmio addizionale includono una chiara identificazione

dell'obiettivo e del target della campagna, il ricorso a strumenti di comunicazione efficaci e che escludano il riferimento a prodotti, apparecchi o componenti di specifica provenienza (es.: campagne di marketing pubblicitario), un contenuto trasparente e veritiero. In particolare alle campagne viene richiesto di (articolo 7, comma 2):

- essere caratterizzate da una chiara finalità di informazione dei clienti che hanno aderito al progetto circa le modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati o di cui è promossa l'installazione nell'ambito del progetto medesimo;
- illustrare in modo chiaro ed esaustivo le modalità di utilizzo e manutenzione dei prodotti, componenti o apparecchi installati o di cui è promossa l'installazione nell'ambito del progetto;
- essere realizzate attraverso mezzi informativi idonei ed efficaci (quali: brochure, materiale audio-visivo, corsi di formazione e informazione).

Ai fini del riconoscimento del risparmio addizionale, nelle schede di rendicontazione degli interventi che sono ricompresi nel progetto per il quale si richiede la verifica e certificazione dei risparmi (si veda il paragrafo 4.3.1), al soggetto titolare di progetto viene richiesto di fornire informazioni per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di cui sopra.

4.2.3 Dimensione minima

Al fine di evitare una eccessiva frammentazione degli interventi, di consentire lo sfruttamento di economie di scala e di scopo nella realizzazione dei progetti di risparmio e, dunque, di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, le Linee guida prevedono una dimensione minima di progetto (all'articolo 10). Tale dimensione, espressa in termini di risparmio energetico minimo conseguito (tonnellate equivalenti di petrolio o, nel caso di progetti standardizzati, tonnellate equivalenti di petrolio/anno), deve essere raggiunta affinché il soggetto titolare del progetto possa presentare la prima richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi (articolo 10, comma 4).

Anche in considerazione degli esiti del processo di consultazione, l'Autorità ha optato per l'individuazione di una dimensione minima differenziata in funzione della metodologia di valutazione dei risparmi applicabile alle diverse tipologie di intervento (standardizzata, analitica, a consuntivo) e della categoria di appartenenza del soggetto titolare del progetto (soggetto obbligato ai sensi dei decreti ministeriali o meno).

Il primo elemento di differenziazione della dimensione minima (metodologia di valutazione dei risparmi) è stato introdotto sulla base delle seguenti considerazioni.

Le diverse categorie di progetto in relazione alle metodologie di valutazione dei risparmi generati (progetti standardizzati, analitici, a consuntivo) sono, in generale, caratterizzate da un livello di complessità crescente, che si riflette, almeno parzialmente, sulla dimensione tipica dei progetti appartenenti alle diverse categorie.

Risulta infatti possibile ipotizzare, senza particolari controindicazioni, progetti di tipo standardizzato aventi una dimensione relativamente ridotta (in termini di

numero di Unità fisiche di riferimento e quindi di risparmi energetici generati), mentre lo è sempre meno per progetti di tipo analitico e a consuntivo. Per i progetti a consuntivo infatti, la presenza del programma di misura dei risparmi determina una componente di costo del progetto che può essere assorbita solo da progetti dimensionalmente rilevanti.

Inoltre, la fissazione di una dimensione minima gradualmente più ridotta per i progetti analitici e standardizzati rispetto a quelli a consuntivo, risponde alla volontà da parte dell'Autorità, in coerenza con quanto proposto nell'ambito del documento 4 aprile 2002 e con quanto emerso dalla consultazione, di utilizzare quanto più possibile le potenzialità di tali tipologie progettuali, ovvero di valorizzare il rilevante sforzo sviluppato (e in corso di realizzazione) dall'Autorità per predisporre e rendere disponibili metodologie di valutazione semplificate relative ad interventi specifici.

Infine, la previsione di una dimensione minima relativamente più elevata per i progetti a consuntivo, producendo una diminuzione del numero complessivo degli stessi a parità di risparmi energetici prodotti, riduce l'onere delle attività di verifica, certificazione e controllo, con conseguente riduzione dei costi amministrativi dell'intero meccanismo.

Il secondo elemento di differenziazione della dimensione minima (categoria di soggetto titolare del progetto) è stato introdotto sulla base di due considerazioni principali. In primo luogo si è considerato che i soggetti obbligati possono contare su risorse interne commisurate alla loro dimensione e su un bacino di clienti potenziali (costituito in prima istanza dai propri clienti in relazione all'attività caratteristica di fornitura di energia elettrica o di gas) relativamente esteso rispetto agli altri soggetti che possono svolgere la funzione di titolari di progetto (piccoli distributori e ESCO; considerazione indipendente dal fatto che i progetti di risparmio possono essere realizzati su qualsiasi cliente, proprio o altrui). Diversamente, i soggetti non obbligati ai sensi dei decreti ministeriali e, in particolare, le società di servizi energetici, non dispongono, in generale, di una clientela di riferimento così vasta e consolidata.

In secondo luogo si è tenuto conto dell'obiettivo, individuabile anche nell'impostazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, di promuovere lo sviluppo del settore dei servizi energetici, all'interno del quale le ESCO ricoprono un ruolo fondamentale. Solo per i progetti standardizzati, in considerazione della ridotta dimensione quantitativa individuata come valore di soglia, la dimensione minima è unica, indipendente dalla categoria di appartenenza del soggetto titolare del progetto.

Queste considerazioni hanno condotto alla definizione delle seguenti dimensioni minime di progetto (articolo 10, commi 1, 2 e 3):

- per progetti standardizzati: risparmio di energia primaria pari ad almeno 25 tep/anno;
- per progetti analitici:
 - per soggetti obbligati: risparmio di energia primaria pari ad almeno 100 tep, ottenuto nel corso dei primi 12 mesi di funzionamento del sistema dopo la realizzazione degli interventi;

- per soggetti non obbligati: risparmio di energia primaria pari ad almeno 50 tep, ottenuto nel corso dei primi 12 mesi di funzionamento del sistema dopo la realizzazione degli interventi;
- per progetti a consuntivo:
 - per soggetti obbligati: risparmio di energia primaria pari ad almeno 200 tep, ottenuto nel corso dei primi 12 mesi di funzionamento del sistema, dopo la realizzazione degli interventi, e valutato sulla base del programma di misura (di cui al precedente paragrafo 4.2.1) preliminarmente approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione;
 - per soggetti non obbligati: risparmio di energia primaria pari ad almeno 100 tep, ottenuto nel corso dei primi 12 mesi di funzionamento del sistema, dopo la realizzazione degli interventi, e valutato sulla base del programma di misura preliminarmente approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione.

Le dimensioni minime definite nelle Linee guida, in considerazione dei commenti ricevuti dai soggetti interessati, risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelle proposte nel documento di consultazione del 4 aprile 2002 (ove era proposta una dimensione minima per i progetti non standardizzati compresa tra 500 e 2000 tep).

Il concetto sotteso all'individuazione della dimensione minima è diverso nel caso di progetti standardizzati e di progetti analitici o a consuntivo.

Nel primo caso, infatti, la dimensione minima è espressa in termini di tep/anno che, considerando la corrispondenza diretta tra Unità Fisica di Riferimento (UFR) e risparmio energetico da essa prodotto, equivale in sostanza alla definizione di un numero minimo di UFR (ad esempio di 1712 lampade a fluorescenza compatte, calcolate sulla base della Scheda 1 della delibera n. 234/02 come rapporto tra 25 tep e 0,0146 tep/UFR/anno). In altri termini, si può affermare che la dimensione minima può, in questo caso, essere definita in termini di "potenza efficiente installata": il legame tra "potenza efficiente installata" e energia risparmiata è stato definito, univocamente, con le assunzioni adottate nella metodologia descritta nelle schede di quantificazione dei risparmi per i diversi interventi.

Nel secondo caso, invece, non sussiste una corrispondenza diretta tra "taglia" dell'intervento e risparmio generato, in quanto quest'ultimo dipende anche dalle modalità di funzionamento delle apparecchiature (tempi e carichi di funzionamento, utenze servite, condizioni ambientali, ecc.). Si ha quindi che, in tale caso, la dimensione minima può essere definita solo in termini di energia effettivamente risparmiata (espressa in tep). Ciò rende però necessaria l'identificazione di un intervallo temporale entro il quale la dimensione minima di risparmio deve essere raggiunta; tale intervallo è stato individuato nei primi 12 mesi di funzionamento delle apparecchiature dopo l'esecuzione degli interventi, al fine di scoraggiare interventi di taglia eccessivamente ridotta o di interventi con un funzionamento eccessivamente discontinuo nel tempo.

4.2.4 Richiesta di verifica preliminare di conformità per progetti valutabili con metodi di valutazione a consuntivo

L'articolo 11 delle Linee guida prevede che i soggetti interessati a sviluppare progetti di risparmio energetico nell'ambito dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e delle Linee guida abbiano la facoltà di richiedere all'Autorità o ad un soggetto da essa delegato, una verifica preliminare di conformità di tali progetti alle Linee guida.

La possibilità di presentare una richiesta di verifica preliminare di conformità di conformità alle Linee guida si applica esclusivamente ai progetti per i quali l'Autorità non abbia predisposto e pubblicato schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica (articolo 11, comma 1).

La verifica preliminare di conformità non impegna l'Autorità, o il soggetto da essa delegato, né ad approvare il programma di progetto e di misura di cui all'articolo 6, comma 1 delle Linee guida (per i progetti a consuntivo), né a certificare i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto per il quale è stata presentata la richiesta di verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 e alle certificazioni di cui all'articolo 16, comma 1 delle Linee guida.

La verifica di conformità potrà riguardare, a titolo esemplificativo, il rispetto di quanto disposto dalle Linee guida in materia di trasparenza e correttezza delle informazioni trasmesse ai soggetti interessati, non discriminazione e salvaguardia della concorrenza nella preparazione ed esecuzione dei progetti (articolo 2, comma 2).

La documentazione minima che deve accompagnare la richiesta di verifica preliminare di conformità è indicata all'articolo 11, comma 2, delle medesime Linee guida.

4.3 Verifica e certificazione dei risparmi di energia

I risparmi di energia per i quali è possibile richiedere la verifica e certificazione sono quelli conseguiti da progetti ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali e delle Linee guida e avviati a partire dal 1° gennaio 2002. I decreti ministeriali 24 aprile 2001 prevedono che possano essere valorizzati, ai fini del conseguimento degli obiettivi 2002, i risparmi ottenuti nel corso del 2001 da interventi realizzati nel medesimo anno, previo parere dell'Autorità e qualora siano stati concordati con altra Amministrazione statale o regionale.

Come già rilevato (cfr. Capitolo 4), nel definire le Linee guida l'Autorità ha voluto coniugare l'esigenza di garantire semplicità e trasparenza dei criteri e delle procedure attuative - al fine di minimizzare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati e facilitare la gestione del meccanismo da parte dei soggetti attuatori - con l'esigenza di garantire certezza e affidabilità agli operatori, in modo da favorire lo sviluppo del mercato dei prodotti e dei servizi energetici.

Accanto alla identificazione di metodologie di valutazione dei risparmi energetici relativamente semplici rispetto ad una scelta che avesse privilegiato come unico

metodo di valutazione quello a consuntivo, nelle Linee guida l'Autorità ha pertanto definito, in modo chiaro e trasparente, precisi criteri e modalità per la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti.

I principali elementi oggetto di regolazione sono:

- la documentazione da trasmettere unitamente alle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi per consentire le verifiche di cui all'articolo 7, comma 3, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- la documentazione da conservare per consentire eventuali controlli più approfonditi ai sensi di quanto disposto all'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- la tempistica di presentazione delle richieste da parte dei soggetti titolari dei progetti e i termini per le relative risposte da parte dell'Autorità o del soggetto delegato a svolgere l'attività di verifica e di certificazione. Questo elemento è stato inserito nelle Linee guida per rispondere ad una esigenza espressa in tal senso da parte dei soggetti che hanno risposto alla consultazione.

Questi elementi sono disciplinati nelle Linee guida distinguendo per tipologia di progetto, a seconda che esso sia valutabile con metodi di valutazione standardizzata (progetto standardizzato), analitica (progetto analitico) o a consuntivo (progetto a consuntivo).

4.3.1 Modalità e tempistica per la presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi

Il provvedimento prevede che la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi debba essere inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione per mezzo di una modulistica appositamente predisposta dall'Autorità e pubblicata sul proprio sito internet.

Tale modulistica è caratteristica di ogni metodologia attraverso la quale i risparmi conseguiti dai progetti vengono valutati: nel caso di progetti standardizzati e di progetti analitici essa è costituita da schede denominate "schede di rendicontazione" (articolo 13, comma 5). Le schede sono strutturate in moduli che guidano il titolare del progetto nella loro compilazione, prevedendo l'inserimento di tutti e soli i dati necessari ad effettuare le verifiche in base a quanto previsto dalla scheda tecnica di quantificazione dei risparmi per l'intervento oggetto della richiesta.

Nel caso di progetti a consuntivo (articolo 13, comma 6), in considerazione della specificità di ogni programma di misura attraverso il quale vengono valutati i risparmi conseguiti dai progetti, il formato e i contenuti della documentazione da allegare alla richiesta di verifica e certificazione sono stabiliti nel programma di misura precedentemente approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione su proposta del soggetto proponente (si veda il precedente paragrafo 4.2.1).

Le richieste di verifica e certificazione si distinguono in:

- prima richiesta di verifica e certificazione, con la quale il soggetto titolare del progetto comunica per la prima volta al soggetto responsabile delle attività di

verifica e certificazione l'esistenza del progetto e l'entità dei risparmi conseguiti e dei quali si richiede la verifica e certificazione (articolo 13, commi 1 e 3, rispettivamente per i progetti standardizzati e per quelli analitici, comma 6 per i progetti a consuntivo);

- richieste di verifica e certificazione successive alla prima (articolo 13, commi 2 e 4, rispettivamente per i progetti standardizzati e per quelli analitici, comma 6 per i progetti a consuntivo), con le quali il soggetto titolare del progetto comunica il conseguimento di risparmi energetici aggiuntivi nell'ambito del medesimo progetto, in conseguenza della installazione di unità fisiche di riferimento aggiuntive (nel caso di progetti standardizzati) o del progressivo funzionamento delle apparecchiature installate (nel caso di progetti analitici e a consuntivo).

L'esigenza di prevedere la possibilità di presentazione scadenzata di più di una richiesta di verifica e certificazione nell'ambito di uno stesso progetto è una conseguenza della scelta, operata dall'Autorità, di consentire progetti che crescono nel tempo, per permettere una maggiore flessibilità operativa ai soggetti titolari dei progetti.

La tempistica prevista per la presentazione delle richieste di verifica e di certificazione è stata definita al fine di consentire una quantificazione dei risparmi sufficientemente precisa e rigorosa e, al contempo, di mettere a disposizione dei soggetti titolari di progetto, in tempi rapidi, i titoli di efficienza energetica corrispondenti ai risparmi certificati, rendendone così possibile la commercializzazione o la consegna ai fini della verifica degli obiettivi di cui all'articolo 11, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

La tempistica prevista per la presentazione della prima richiesta di verifica e certificazione definisce finestre temporali entro le quali la richiesta stessa può essere trasmessa al soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi.

La finestra temporale utile per presentare la prima richiesta di verifica e certificazione si può considerare 'aperta' nel momento in cui il progetto raggiunge la dimensione minima (si veda il paragrafo 4.2.3).

Per i progetti standardizzati e analitici, la chiusura della finestra temporale (definita dall'articolo 12, commi 2 e 3) avviene nel 30° giorno successivo alla fine del semestre (come definito all'articolo 1, comma 1, lettera s) delle Linee guida) nel corso del quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima (articolo 12, commi 2 e 3).

Per i progetti a consuntivo la tempistica di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione è stabilita nel programma di misura (di cui al paragrafo 4.2.1) precedentemente presentato dal titolare del progetto e approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi (come definito all'articolo 12, comma 6, delle Linee guida).

Le eventuali richieste di verifica e certificazione successive alla prima sono necessarie solo nel caso in cui:

1. nell'ambito dello stesso progetto standardizzato, siano state oggetto di installazione nuove unità fisiche di riferimento, determinando dunque una crescita dimensionale del progetto;
2. nell'ambito dello stesso progetto analitico, siano state effettuate nuove misurazioni dei parametri previsti dalle schede tecniche di quantificazione e queste mostrino un incremento dei risparmi energetici generati;
3. nell'ambito dello stesso progetto a consuntivo, sia stata effettuata una nuova misurazione, così come definita nella proposta di programma di misura precedentemente presentata dal titolare del progetto e approvata dal soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi, e questa mostri un incremento dei risparmi energetici generati.

Nel primo caso (progetto standardizzato), la finestra temporale utile per la presentazione delle richieste si chiude il 30° giorno successivo alla fine del trimestre (come definito all'articolo 1, comma 1, lettera w)) nel corso del quale il progetto è stato fatto oggetto di interventi addizionali (articolo 12, comma 4).

Nel secondo caso (progetto analitico), le richieste di verifica e certificazione conseguenti a nuove misurazioni dei parametri devono essere presentate almeno una volta all'anno e al più ogni trimestre, entro il 30° giorno successivo alla fine del medesimo (articolo 12, comma 5).

Nel terzo caso (progetto a consuntivo), la tempistica di inoltro delle richieste successive alla prima viene definita nel programma di misura preliminarmente approvato (articolo 12, comma 6).

4.3.2 Quantificazione dei risparmi energetici conseguiti

Nel caso di progetti standardizzati, al fine di minimizzare la quantità di documentazione da trasmettere e di semplificare e automatizzare le procedure di calcolo e certificazione dei risparmi, la quantificazione dei risparmi energetici non viene effettuata in base alle date effettive di installazione delle unità fisiche di riferimento oggetto della richiesta di verifica e di certificazione, ma con riferimento ad una data convenzionale a partire dalla quale si assume che le UFR oggetto della richiesta inizino a produrre i risparmi (articolo 4, commi 4 e 5). (I soggetti titolari di progetto sono però tenuti a conservare la documentazione atta ad attestare la data effettiva di vendita/consegna/entrata in funzione, a seconda del tipo di intervento, dei prodotti, apparecchi, componenti oggetto di ciascun intervento, al fine di consentire i controlli di cui all'articolo 7, comma 2, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001).

Tale scelta non introduce alcuna approssimazione nella valutazione dell'ammontare dei risparmi energetici complessivamente generati dal progetto; l'eventualità di riconoscere con un ritardo, legato alla discretizzazione dell'anno solare, l'effettivo istante di entrata in funzione di una UFR (come ad esempio nella prima parte della curva di crescita in Figura 5.1) viene, infatti, esattamente compensata da una equivalente posticipazione dell'istante in cui termina il riconoscimento dei risparmi alla fine della vita utile dell'intervento.

Si è scelto di definire queste date convenzionali ripartendo l'anno solare in semestri (per la prima richiesta di verifica e certificazione) e in trimestri (per le eventuali richieste di verifica e certificazione successive alla prima).

Secondo la procedura di quantificazione descritta nelle Linee guida (articolo 4, commi 4 e 5; articolo 10, comma 1; articolo 12, commi 2 e 4), indipendentemente da quale sia stato il percorso di crescita effettivamente seguito dal progetto, nell'ambito della prima richiesta di verifica e certificazione, i risparmi vengono calcolati assumendo che tutte le UFR dichiarate siano entrate in funzione (e abbiano quindi iniziato a generare risparmi energetici) il primo giorno del semestre nel quale il progetto ha superato la dimensione minima. Analogamente, nell'ambito delle richieste di verifica e certificazione successive alla prima, i risparmi vengono calcolati assumendo che tutte le UFR incrementalmente dichiarate siano entrate in funzione il primo giorno del trimestre a cui si riferisce la richiesta.

La Figura 4.1 illustra la procedura descritta, nel caso di un progetto standardizzato per il quale viene presentata un'unica richiesta di verifica e certificazione.




Figura 4.1

La Figura 4.2 illustra invece il caso in cui, nell'ambito dello stesso progetto per il quale è già stata ottenuta la prima verifica e certificazione, vengano installate ulteriori UFR ("UFR incrementalmente" ai sensi delle Linee guida) e venga conseguentemente presentata una nuova richiesta di verifica e certificazione.

Se non vengono presentate ulteriori richieste di verifica e certificazione, le Linee guida prevedono che si assuma che il numero di UFR installate non sia variato rispetto a quanto dichiarato nella richiesta precedente (articolo 12, comma 4). Ne consegue che al progetto in questione verranno riconosciuti automaticamente (cioè senza che il soggetto titolare del progetto debba a tal fine presentare richieste di verifica e di certificazione successive) i risparmi energetici che sono generati nel tempo dalle UFR oggetto delle precedenti richieste di verifica e di certificazione.




Figura 5.2

A seguito del buon esito delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito della prima richiesta di verifica e certificazione, al soggetto titolare del progetto viene certificato un risparmio (e successivamente riconosciuto un numero di titoli) pari a quanto ottenuto nel corso del semestre dalle UFR dichiarate:

$$\text{Risparmio [tep]} = N_{\text{UFR}} * \text{RSL [tep/anno]} * 0,5 \text{ [anni]}$$

Allo scadere di ogni trimestre successivo a ciascuna singola richiesta di verifica e certificazione, al soggetto titolare del progetto viene quindi riconosciuto un numero di titoli di efficienza energetica pari al risparmio generato nel corso del trimestre dalle UFR fino ad allora riconosciute:

$$\text{Risparmio [tep]} = N_{\text{UFR}} * \text{RSL [tep/anno]} * 0,25 \text{ [anni]}$$

Questo meccanismo di certificazione e rilascio dei titoli di efficienza energetica viene applicato ad ogni UFR riconosciuta per un numero di anni pari alla vita utile dell'intervento (così come definita all'articolo 1, comma 1, lettera aa) delle Linee guida).

La procedura di calcolo sopra descritta non risulta necessaria nel caso di progetti analitici e a consuntivo poiché, con tali metodologie di valutazione, la quantificazione dei risparmi avviene sulla base rispettivamente delle misure dei parametri necessari e degli esiti dei programmi di misura effettuati.

Per tali progetti si è scelto comunque di fissare dei termini di riferimento temporali per la presentazione delle richieste di verifica e di certificazione, rispondendo ad una precisa richiesta in tal senso espressa dai soggetti consultati e al fine di garantire loro la possibilità di beneficiare, secondo scadenze regolari, dell'emissione dei titoli di efficienza energetica corrispondenti ai risparmi certificati e, dunque, della possibilità di commercializzare tali titoli o di consegnarli ai fini della verifica degli obiettivi di cui all'articolo 11, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001. Pertanto le Linee guida stabiliscono che:

- i soggetti titolari di progetti analitici:
 - o devono presentare la prima richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha

raggiunto un risparmio di energia complessivo corrispondente alla dimensione minima (articolo 12, comma 3);

- o possono presentare le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima ogni trimestre (entro 30 giorni dalla fine dello stesso) ma devono presenterle almeno una volta l'anno (articolo 12, comma 5);
- i soggetti titolari di progetti a consuntivo indicano i tempi di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione nel programma di misura preliminarmente presentato e approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione (articolo 12, comma 6).

4.3.3 Documentazione da conservare e controlli a campione

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, l'Autorità (o un soggetto da essa delegato ai sensi del comma 4, del medesimo articolo) effettua controlli, anche a campione, finalizzati ad accertare che i progetti oggetto di certificazione e rilascio dei titoli di efficienza energetica siano stati effettivamente realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e delle Linee guida.

Conformemente alle previsioni dei decreti, l'articolo 14 delle Linee guida prevede che il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi effettui controlli, anche a campione, sulla documentazione che i titolari dei progetti sono tenuti a conservare ai sensi del medesimo articolo. Tale documentazione deve dimostrare che il progetto oggetto del controllo è stato realizzato in modo conforme a quanto dichiarato nella documentazione inviata dal soggetto titolare del progetto ai sensi dell'articolo 13 delle Linee guida (si veda il paragrafo precedente).

La documentazione minima da conservare è indicata per singola tipologia di progetto e per le campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali (articolo 14, commi 3, 4 e 5); essa deve essere conservata per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo.

4.3.4 Poteri calorifici inferiori (P.C.I.) dei combustibili

L'articolo 2, comma 2, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, dispone che i risparmi di combustibili conseguiti dai progetti realizzati nell'ambito dei decreti stessi, siano conteggiati in base ai rispettivi poteri calorifici inferiori (P.C.I.), espressi in GJ, tenuto conto che $1 \text{ tep} = 41,860 \text{ GJ}$. I decreti dispongono altresì che i poteri calorifici inferiori dei combustibili vengano stabiliti dall'Autorità nell'ambito delle Linee guida.

Le Linee guida (articolo 8, comma 1) stabiliscono che, ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali, vengano utilizzati i valori di P.C.I. indicati nella tabella 1 alle stesse Linee guida. I valori, espressi in Kcal/Kg o in Kcal/mc a seconda del combustibile considerato, sono tratti dal Bilancio energetico nazionale dell'anno 2000 (Ministero delle attività produttive, Direzione generale delle fonti di energia e delle risorse minerarie).

La scelta di assumere quali valori di riferimento quelli del Bilancio energetico nazionale deriva da considerazioni sulla istituzionalità della fonte e sulla rappresentatività dei valori proposti, ed è giustificata dall'ampio utilizzo che di tali valori viene fatto nell'ambito del settore energetico.

4.4 Titoli di efficienza energetica

Uno degli aspetti più innovativi dell'intero meccanismo previsto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 consiste nella possibilità di commercializzare i titoli di efficienza energetica ottenuti a fronte dei risparmi energetici conseguiti, verificati e certificati dall'Autorità o da un soggetto da essa delegato. L'obiettivo che il legislatore ha inteso raggiungere consiste nel combinare il vantaggio del conseguimento di target quantitativi certi e prefissati per i risparmi energetici nazionali (tipico degli interventi di regolazione di tipo amministrativo) con quello dell'efficienza economica garantita dal ricorso a strumenti di mercato.

A tal fine, i decreti ministeriali prevedono l'utilizzo di titoli di efficienza energetica, rappresentativi delle unità di energia primaria risparmiate. Essi sono emessi, in seguito alla certificazione dei risparmi conseguiti dal singolo progetto, in numero tale da rappresentare l'entità dei risparmi certificati.

I titoli costituiscono l'unico certificato valido per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico imposti dai decreti ministeriali ai soggetti obbligati (articolo 1, comma 1). Essi sono negoziabili, possono cioè essere scambiati tra gli operatori attraverso contratti bilaterali, ovvero nel mercato dei titoli organizzato dal Gestore del mercato elettrico in base a regole di funzionamento definite d'intesa con l'Autorità.

Lo sviluppo del mercato dei titoli consente di contenere i costi complessivamente sostenuti per il conseguimento degli obiettivi quantitativi fissati dai decreti, sia a livello nazionale che di singolo distributore soggetto agli obblighi e, di conseguenza, permette di moderare l'impatto tariffario nel caso di recupero dei costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti.

4.4.1 Dimensione e tipologia dei titoli

Ad ogni titolo di efficienza energetica è assegnata una dimensione (esso rappresenta cioè un ammontare di risparmio energetico certificato) pari a 1 tep (articolo 17, comma 2); in altre parole, ogni titolo rappresenta una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata e debitamente certificata ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e delle Linee guida. Per la certificazione di risparmi corrispondenti a frazioni di 1 tep, il numero di titoli da rilasciare è determinato sulla base di un arrotondamento eseguito con criterio commerciale (articolo 17, comma 2).

Come anticipato al Capitolo 1, i decreti ministeriali 24 aprile 2001 stabiliscono che i distributori di energia elettrica e di gas soggetti agli obblighi definiti dai decreti stessi debbano raggiungere almeno il 50% dei propri obiettivi annuali attraverso la realizzazione di interventi di risparmio della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica, gas per i distributori di gas; di seguito:

vincolo del 50%). Di conseguenza, i decreti ministeriali 24 aprile 2001 classificano gli interventi per la promozione dell'efficienza energetica ed il risparmio energetico ammissibili ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio in diverse categorie, a seconda che essi comportino un risparmio di energia elettrica, di gas o di altro combustibile o forma di energia.

Coerentemente con quest'impostazione e per consentire la verifica del rispetto del vincolo del 50% da parte dei distributori soggetti agli obblighi stabiliti dai decreti ministeriali, le Linee guida prevedono che i titoli di efficienza energetica emessi siano di tre tipi, a seconda del tipo di intervento di risparmio energetico realizzato (articolo 17, comma 1):

- a) titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi (certificati) di energia primaria attraverso una riduzione dei consumi di energia elettrica;
- b) titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi (certificati) di energia primaria attraverso una riduzione dei consumi di gas naturale;
- c) titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi (certificati) di energia primaria attraverso una riduzione dei consumi di altri combustibili fossili.

Ne consegue che i distributori di energia elettrica devono rispettare il proprio obiettivo specifico annuale attraverso la consegna di un numero di titoli di efficienza energetica di tipo I pari ad almeno la metà dei titoli consegnati, mentre i distributori di gas attraverso la consegna di un numero di titoli di efficienza energetica di tipo II pari ad almeno la metà dei titoli consegnati. I titoli detenuti potranno derivare da progetti realizzati direttamente dal distributore, realizzati dal distributore con il concorso di soggetti terzi, ovvero potranno essere stati acquistati dal distributore attraverso contratti bilaterali o sul mercato costituito dal GME.

In seguito ai commenti espressi dalla consultazione, l'Autorità ha ritenuto di non prevedere meccanismi di revoca dei titoli e di emissione di titoli "a debito", previsti nel documento per la consultazione 4 aprile 2002. Si è in tal modo ritenuto che la complessità gestionale connessa alla implementazione di tali meccanismi sarebbe stata ingiustificata, in rapporto ai vantaggi ottenibili per il funzionamento del sistema.

4.4.2 Validità e bancabilità

In seguito alla risposta positiva della consultazione, le Linee guida prevedono che i titoli di efficienza energetica abbiano una vita utile pari a cinque anni solari a decorrere dall'anno solare nel quale i corrispondenti risparmi sono stati conseguiti (periodi di validità: articolo 17, comma 3).

Il periodo di validità dei titoli è rilevante ai fini della loro validità per il conseguimento degli obiettivi specifici a carico dei soggetti obbligati. La previsione che i titoli abbiano un periodo di validità superiore all'anno consente ai distributori soggetti agli obblighi stabiliti dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, di utilizzare i titoli eventualmente detenuti in eccesso rispetto al proprio obiettivo specifico di un anno al fine del conseguimento degli obiettivi specifici nei quattro anni successivi.

Tale possibilità (cosiddetta "bancabilità" dei titoli) è stata prevista al fine di garantire una maggiore flessibilità decisionale ai soggetti obbligati e di contribuire a limitare la volatilità del prezzo dei titoli.

Per limitare il rischio di comportamenti strategici e distorsivi della concorrenza, che potrebbe derivare dalla possibilità di bancare i titoli fino ad un massimo di cinque anni, l'Autorità ha deciso di definire un limite massimo all'ammontare di titoli bancati, in percentuale sul totale che sarà trasmesso dai soggetti obbligati all'Autorità ai fini della verifica annuale di conseguimento degli obiettivi: solo il 40% dell'obiettivo specifico d'ogni anno può essere soddisfatto attraverso titoli che hanno più di un anno di validità (articolo 17, comma 5). Tale limite potrà essere aggiornato, previa consultazione dei soggetti interessati.

4.4.3 La negoziazione dei titoli

Ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 hanno diritto alla emissione di titoli di efficienza energetica (a fronte di risparmi di energia debitamente certificati in base a quanto disposto dai decreti stessi e dalle Linee guida) i distributori di energia elettrica e di gas e le società di servizi energetici. I decreti non specificano se tra i distributori che hanno diritto alla emissione dei titoli vi siano solo quelli soggetti agli obblighi di risparmio individuati dai decreti stessi o meno.

Le Linee guida, definendo come soggetto titolare di un progetto il distributore (obbligato o meno ai sensi dei decreti ministeriali), la società da questo controllata, o la società di servizi energetici che presenta le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (articolo 1, comma 1, lettera v delle Linee guida), dispongono che solo questi soggetti abbiano diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica.

Tale previsione, avanzata nel documento consultazione 4 aprile 2002 e accolta favorevolmente dai soggetti consultati, è orientata a favorire l'accesso al mercato dei titoli di efficienza energetica del più ampio numero di soggetti possibile, al fine di consentire di sfruttare a pieno i vantaggi di efficienza derivanti dall'utilizzo di meccanismi di mercato.

L'offerta di titoli di efficienza energetica sul mercato è determinata dall'ammontare di energia primaria corrispondente ai risparmi realizzati attraverso i progetti sviluppati dalle ESCO e dai distributori e i cui risultati sono stati certificati dall'Autorità o da soggetto da essa delegato. La domanda di titoli di efficienza energetica è determinata dalla differenza tra la sommatoria degli obblighi di risparmio dei singoli soggetti obbligati e l'effettivo ammontare di risparmi da essi conseguiti.